



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca  
Area Dottorati di Ricerca

---

**Decreto Rettorale \* del \***  
**Prot. \* del \***

**n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico**

**Oggetto:** Regolamento dell'Università degli Studi di Torino per il funzionamento della Scuola di Dottorato e dei Corsi di Dottorato (ai sensi del Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021).

### IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. n.1730 del 15 marzo 2012, e in particolare l'art. 48, comma 2, lettera m;

Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 226 del 14 dicembre 2021 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli Enti accreditati",

Richiamato il "Regolamento dell'Università degli Studi di Torino per l'istituzione e il funzionamento della Scuola di Dottorato e dei Corsi di Dottorato emanato con Decreto Rettorale n° 28 del 7/01/2021;

Visto l'articolo 6, comma 7 del DM n. 226 del 14 dicembre 2021 in cui è previsto che le Università possono organizzare i corsi di dottorato in Scuole di Dottorato, alle quali è rimesso il coordinamento dei corsi e la gestione delle attività comuni;

Ravvisata la necessità di procedere all'adeguamento del Regolamento suddetto a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021;

Vista la deliberazione del 20 aprile 2021, n. 7/2021/IV/3, con la quale il Senato Accademico ha adottato modalità semplificate per le procedure di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca a partire dal XXXVII ciclo, con riferimento a quanto contenuto nell'Allegato 3 al Regolamento, diventato ora Allegato 2;

Considerate le proposte ricevute da parte del Consiglio della Scuola di Dottorato e integrate nel documento istruttorio;

Sentito il parere della Commissione Mista Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione del 23 febbraio 2022;



Direzione Ricerca

Vista la proposta del 24 febbraio 2022 n. 2/2022/VI/2, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche al Regolamento dell'Università degli Studi di Torino per il funzionamento della Scuola di Dottorato e dei Corsi di Dottorato, proponendo alcuni emendamenti;

Tenuto conto della delibera del 29 marzo 2022 n. 7/2022/IV/1, con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alle modifiche al Regolamento dell'Università degli Studi di Torino per il funzionamento della Scuola di Dottorato e dei Corsi di Dottorato;

Esaminati tutti gli elementi;

## **D E C R E T A**

di emanare il Regolamento dell'Università degli Studi di Torino per il funzionamento della Scuola di Dottorato e dei Corsi di Dottorato, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

**IL RETTORE**

(Prof. Stefano Geuna)

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005*

Visto  
La Direttrice della Direzione Ricerca  
Dott.ssa Antonella Trombetta



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca  
Area Dottorati di Ricerca

---

**REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO  
PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO E DEI CORSI DI  
DOTTORATO**

(ai sensi del Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021)

**TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 - Ambito di applicazione

**TITOLO II - LA SCUOLA**

Art. 2 - Finalità della Scuola e contesto

Art. 3 - Obiettivi

Art. 4 - Risorse

Art. 5 - Organi di governo

Art. 6 - La Direzione

Art. 7 - La Giunta

Art. 8 - Il Consiglio

**TITOLO III - CORSI**

**Sezione I - Istituzione e Organi**

Art. 9 - Istituzione e attivazione dei Corsi

Art. 10 - Accredimento dei Corsi e delle Sedi

Art. 11 - Organi dei Corsi

Art. 12 - Il Coordinatore/La Coordinatrice

Art. 13 - Il Collegio

Art. 14 - Supervisore e co-supervisori

Art. 15 - Finanziamenti

Art. 16 - Corsi in convenzione e consorzio

**Sezione II - Accesso**

Art. 17 - Ammissione ai Corsi e Commissioni giudicatrici

Art. 18 - Posti riservati

**Sezione III - Attività dei/delle Dottorandi/e**

Art. 19 - Diritti e doveri dei/delle Dottorandi/e

Art. 20 - Inizio e durata dei corsi

Art. 21 - Sede di attività

Art. 22 - Borse

Art. 23 - Incompatibilità



Direzione Ricerca

Art. 24 - Raccordo tra i Corsi di Dottorato e le Scuole di specializzazione medica

**Sezione IV – Modalità di conseguimento del titolo**

Art. 25 - Presentazione della tesi di dottorato ed esame finale

Art. 26 - Conferimento del titolo di Dottore/essa di ricerca *ad honorem*

**Sezione V – Internazionalizzazione**

Art. 27 – Dottorati di Ricerca in co-tutela e altre tipologie di accordi con università straniere

**ALLEGATI**

**Allegato 1** – Procedura per la richiesta di istituzione di un nuovo Corso

**Allegato 2** - Modalità di svolgimento dell'esame di ammissione

**Allegato 3**- Disciplina di attivazione delle co-tutele di tesi



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca  
Area Dottorati di Ricerca

---

### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della Scuola di Dottorato (d'ora in poi: Scuola) dell'Università degli Studi di Torino (d'ora in poi: Ateneo), istituita con Decreto Rettorale 3411/2018 del 30.08.2018.
2. Il presente Regolamento, inoltre, disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo (d'ora in poi: Corsi), in conformità alle disposizioni di cui all'Art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 modificata dall'Art. 19 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 e s.m.i. e dello Statuto dell'Ateneo.
3. Per i Corsi istituiti in convenzione o consorzio con università e soggetti pubblici o privati nazionali ed internazionali, vige il regolamento dell'università sede amministrativa e quanto previsto dalla convenzione istitutiva.

### **TITOLO II - LA SCUOLA**

#### **Art. 2**

#### **Finalità della Scuola e contesto**

1. L'Ateneo organizza i propri Corsi all'interno della Scuola.
2. La Scuola si impegna affinché il Dottorato di Ricerca fornisca ai dottorandi e le dottorande le competenze necessarie per esercitare, presso università, Enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività. La formazione dottorale deve essere coerente con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo come indicato dal Decreto Ministeriale vigente.
3. Afferiscono alla Scuola i Corsi con sede amministrativa presso l'Ateneo e i Corsi in convenzione o consorzio di cui l'Ateneo è partner, inclusi i dottorati industriali e di interesse nazionale.
4. I Corsi dell'Ateneo possono aderire al programma Medical Doctor MD/ PhD dell'Ateneo secondo quanto previsto dall'apposito regolamento MD/PhD.

#### **Art. 3**

#### **Obiettivi**

1. La Scuola ha l'obiettivo di promuovere e dar seguito alle scelte strategiche, definite dagli organi di governo dell'Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca.



## Direzione Ricerca

2. La Scuola promuove e coordina le attività formative, culturali e interdisciplinari nel rispetto delle specificità dei Corsi. Tali attività costituiscono parte fondamentale e integrativa dell'offerta formativa di terzo livello dell'Ateneo.
3. La Scuola sottopone i Corsi a periodica valutazione secondo i criteri e le modalità fissati dall'Ateneo.

### **Art. 4**

#### **Risorse**

1. La Scuola può disporre di risorse finanziarie e materiali assegnate a qualsiasi titolo dall'Ateneo, da soggetti pubblici e privati, nazionali o internazionali.

### **Art. 5**

#### **Organi di governo**

1. Sono organi di governo della Scuola:
  - a) la Direzione;
  - b) la Giunta;
  - c) il Consiglio.
2. La composizione degli organi tiene conto, ove possibile, dell'equilibrio di genere.
3. Le sedute degli organi sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei/delle componenti, al netto di coloro che abbiano giustificato l'assenza.
4. Le deliberazioni degli organi sono adottate a maggioranza dei presenti.

### **Art. 6**

#### **La Direzione**

1. La Direzione della Scuola è assunta da un professore o professoressa di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo, eletto/a dal Consiglio tra i/le componenti della Giunta. Il suo mandato ha durata triennale e non è rinnovabile.
2. Una volta eletta il/la Direttore/Direttrice della Scuola decade dal ruolo di Coordinatore/Coordinatrice;
3. La Direzione:
  - a) rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni;
  - b) coordina le attività della Scuola;
  - c) convoca e presiede la Giunta e il Consiglio. Nel caso in cui il Direttore/la Direttrice sia impossibilitato/a a presiedere le sedute degli organi, la presidenza è assunta dal/dalla componente della Giunta con il grado accademico più alto e con l'anzianità accademica maggiore;
  - d) indice le elezioni per la composizione della Giunta e per la rappresentanza dei dottorandi e delle dottorande.

### **Art. 7**

#### **La Giunta**



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca  
Area Dottorati di Ricerca

---

1. La Giunta è eletta dal Consiglio della Scuola ed è formata da 5 componenti, compreso il Direttore, di cui 4 docenti e 1 rappresentante delle/dei dottorande/i. Ogni componente docente della Giunta rappresenta una delle 4 macro-aree individuate dallo Statuto di Ateneo. La Giunta dura in carica tre anni.
2. L'elettorato attivo spetta a tutti/e i/le componenti del Consiglio; ogni componente ha diritto a un voto.
3. L'elettorato passivo spetta, per la componente docente, ai Coordinatori e le Coordinatrice designati/e per l'avvio del ciclo successivo a quello in cui si svolge l'elezione; per la componente dottorandi/e ai/alle rappresentanti dei/delle dottorandi/e del Consiglio.
4. Prima dell'elezione ogni Corso deve confermare la propria afferenza a una determinata macro area.
5. Partecipa ai lavori della Giunta, senza diritto di voto, il Direttore/la Direttrice della Direzione Ricerca o un suo rappresentante.
6. La Giunta:
  - a) coadiuva la Direzione nell'esercizio delle sue funzioni;
  - b) istruisce le pratiche da sottoporre agli organi di governo;
  - c) contribuisce a sviluppare le strategie dell'Ateneo in materia di dottorato elaborando proposte da sottoporre all'attenzione del Consiglio.

### **Art. 8** **Il Consiglio**

1. Il Consiglio è costituito da:
  - a) il Direttore/la Direttrice della Scuola, con funzioni di Presidente;
  - b) i Coordinatori e le Coordinatrice dei Corsi. Nel caso in cui il/la Coordinatore/Coordinatrice sia incardinato in altre università, il Collegio dei docenti (d'ora in poi: Collegio) può individuare un/una referente incardinato nell'Ateneo con l'incarico di rappresentare il Corso in Consiglio;
  - c) i/le referenti dell'Ateneo per i Corsi in convenzione o consorzio con sede amministrativa diversa dall'Ateneo, designati dal Collegio;
  - d) due rappresentanti dei dottorandi e delle dottorande per ciascuna macro area rappresentata nella Giunta.
2. Partecipa ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto, il Direttore/la Direttrice della Direzione Ricerca, o un suo rappresentante.
3. In caso di assenza di un/una componente del Consiglio, possono partecipare come uditori/uditrici i vice-coordinatori e le vice-coordinatrici. Nel caso di componenti referenti dell'ateneo, può essere delegato come uditore o uditrice un/una componente del collegio docenti.
4. La durata della carica di componente del Consiglio coincide con la durata della carica da coordinatore/coordinatrice o di referente dell'Ateneo per i Corsi in convenzione e consorzio.
5. I/le rappresentanti dei dottorandi e delle dottorande, eletti ogni due anni, vengono sostituiti al termine delle carriere, attingendo dalle liste degli eletti. In caso di esaurimento delle liste, la Direzione della Scuola indice nuove elezioni.



Direzione Ricerca

6. Il Consiglio:

- a) contribuisce alla definizione delle linee programmatiche la cui approvazione spetta agli organi di governo dell'Ateneo;
- b) propone agli organi di governo dell'Ateneo eventuali modifiche al Regolamento in materia di dottorato;
- c) definisce le modalità d'impiego delle risorse messe a disposizione della Scuola;
- d) definisce, approva e coordina le attività didattiche e di formazione multi e interdisciplinari, interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, di perfezionamento linguistico ed informatico, anche in comune tra più corsi di dottorato;
- e) esprime parere sulle proposte da sottoporre agli organi di governo dell'Ateneo in merito a:
  - i) istituzione di nuovi Corsi;
  - ii) istituzione e rinnovo dei Corsi in convenzione o consorzio;
  - iii) modifiche ai modelli standard e ai testi di convenzione e di accordo di consorzio per l'istituzione di nuovi Corsi;
- f) concorre a proporre agli organi di governo criteri e modelli di valutazione e ne cura l'attuazione;
- g) contribuisce all'applicazione delle procedure di valutazione definite dagli organi di governo dell'Ateneo, nonché delle procedure di accreditamento;
- h) procede all'eventuale creazione di gruppi di lavoro stabili o temporanei all'interno del Consiglio in merito a tematiche di interesse specifico.

### **TITOLO III - I CORSI**

#### **Sezione I - Istituzione e Organi**

##### **Art. 9**

##### **Istituzione e attivazione dei Corsi**

1. La proposta d'istituzione di un nuovo Corso può essere presentata da docenti dell'Ateneo secondo le modalità previste dall'Allegato 1.
2. I Corsi possono essere istituiti anche in forma associata, in convenzione o in consorzio.
3. Le modalità di attivazione e funzionamento dei Corsi di cui al comma 2 sono definite dalle procedure d'istituzione di cui al comma 1, e da un'apposita convenzione redatta secondo il modello approvato dagli organi di governo dell'Ateneo.
4. Il semplice mutamento del titolo di un Corso può essere deliberato dal Collegio. Esso deve essere notificato alla Scuola e in ogni caso non configura di per sé l'identità di un nuovo Corso.
5. L'attivazione di un nuovo curriculum all'interno di un corso esistente è deliberata dal Collegio ed è comunicata alla Scuola nel caso in cui esso abbia una valenza prevalentemente organizzativa. È soggetta al parere tecnico-scientifico della Scuola nel caso in cui si configuri come un ampliamento degli ambiti di formazione scientifica del Corso.

##### **Art. 10**

##### **Accreditamento dei Corsi e delle sedi**

1. La Scuola coordina le procedure di accreditamento sia nella fase iniziale che nella verifica periodica dell'Ateneo e collabora con gli organi di Ateneo.

Via Bogino, 9 – 10123 Torino  
e-mail: dottorati@unito.it



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca  
Area Dottorati di Ricerca

---

2. L'Ateneo attiva i Corsi previo accreditamento annuale concesso dal Ministero competente, su parere conforme dell'ANVUR, in coerenza con le linee generali di indirizzo al sistema universitario e con gli Standard per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA).
3. La domanda di accreditamento è presentata al Ministero competente dal/dalla Coordinatore/Coordinatrice del Corso.
4. I requisiti necessari ai fini dell'accreditamento dei Corsi sono indicati dalla normativa e dalle linee guida vigenti.

### **Art. 11 Organi dei Corsi**

1. Sono organi dei Corsi:
  - a) Il Coordinatore/la Coordinatrice
  - b) Il Collegio dei Docenti

### **Art. 12 Il Coordinatore/la Coordinatrice**

1. Il/la Coordinatore/Coordinatrice è docente di ruolo a tempo pieno di prima fascia o, in alternativa, di ruolo a tempo pieno di seconda fascia in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente, eletto/a dal Collegio fra i suoi componenti. Il/la Coordinatore/Coordinatrice dura in carica 3 anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta, nel computo, si considerano solo i mandati di durata superiore a 1,5 anni.
2. Il ruolo di coordinamento può essere esercitato in un solo collegio a livello nazionale.
3. Il Coordinatore/la Coordinatrice:
  - a) rappresenta il Corso in tutte le sedi istituzionali;
  - b) è componente di diritto del Consiglio;
  - c) coordina le attività didattiche e scientifiche del Corso.
  - d) convoca e presiede il Collegio dei Docenti e provvede all'attuazione delle sue delibere;
  - e) presenta la proposta di accreditamento del Corso secondo la normativa vigente e si fa carico dei relativi adempimenti, anche in relazione alle verifiche periodiche;

### **Art. 13 Il Collegio**

1. Il Collegio è composto da almeno dodici componenti afferenti a settori scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso e in possesso delle qualifiche disciplinate dalla normativa vigente.
2. La composizione del Collegio e le figure che ne possono far parte sono disciplinate dalla normativa vigente.



## Direzione Ricerca

3. La partecipazione al collegio docenti di un dottorato attivato da un soggetto diverso dall'università di Torino è subordinata al nulla osta della struttura di appartenenza.
4. Fa parte del Collegio una rappresentanza dei dottorandi e delle dottorande in misura pari al 20% dei componenti con approssimazione all'intero più prossimo. Tale rappresentanza partecipa alle sedute del Collegio limitatamente alla discussione degli argomenti riguardanti l'attività didattica e organizzativa. Le rappresentanze rimangono in carica fino alla conclusione del proprio ciclo di dottorato. Vengono sostituite attingendo dalle liste degli eletti/e o, in caso di esaurimento delle liste, tramite nuove elezioni.
5. Le domande di partecipazione al Collegio sono presentate al/alla Coordinatore/Coordinatrice e approvate dal Collegio, sulla base di documentati meriti di ricerca negli ambiti disciplinari del Corso.
6. Le sedute del Collegio sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei/delle componenti, al netto di coloro che abbiano giustificato l'assenza.
7. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza dei presenti.
8. Il Collegio è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato:
  - a) organizza l'attività di formazione alla ricerca e la didattica del Corso;
  - b) predispone sulla base dei modelli adottati dall'Ateneo le procedure relative agli esami di ammissione, al monitoraggio in itinere e agli esami finali;
  - c) assegna a ciascun dottorando/a un/a supervisore/a e uno/a o più co-supervisor/e;
  - d) comunica ai Direttori/Direttrici dei Dipartimenti interessati gli affidamenti dei dottorandi e delle dottorande ai rispettivi supervisori e supervisore per gli adempimenti relativi alle attività dei dottorandi e delle dottorande e procede, ove si segnali un'esigenza di ricerca collegata al progetto del/della dottorando/a, alla richiesta di attivazione e stipula di una convenzione di co-tutela con un'università partner;
  - e) coordina le attività dei/delle supervisor/e;
  - f) procede di concerto con i/le /e a verifiche periodiche sui progressi di ogni dottorando/a e definisce gli obiettivi da raggiungere per l'ammissione agli anni successivi al primo e all'esame finale;
  - g) approva la stipula di convenzioni e accordi con enti pubblici e privati nazionali e internazionali, incluse quelle relative ad accordi di co-tutela;
  - h) propone al Rettore i nominativi dei componenti delle Commissioni giudicatrici per l'ammissione ai Corsi e delle Commissioni per l'esame finale;
  - i) raccoglie e discute le istanze di dottorandi e dottorande e supervisor/e su temi riguardanti l'andamento del percorso dottorale.

### **Art. 14**

#### **Supervisore e co-supervisor/e**

1. La supervisione deve essere svolta da docenti dell'Ateneo o di Atenei consorziati o convenzionati; la co-supervisione può essere svolta da coloro che appartengano all'Ateneo o ad altri enti di ricerca pubblici o privati nazionali e internazionali esterni o in convenzione o consorzio, purché almeno uno/a in possesso dei requisiti richiesti per i/le componenti del collegio medesimo.
2. Il Collegio concorda con i/le supervisor/e e con il/la dottorando/a il percorso didattico-formativo e il progetto di ricerca.
3. Il numero complessivo dei/delle supervisor/e dev'essere sufficiente per garantire un rapporto adeguato con i/le dottorandi/e in formazione.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca  
Area Dottorati di Ricerca

---

4. Costituiscono altresì requisiti necessari per l'assunzione dell'incarico di supervisione:
- a) un'adeguata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nelle aree di riferimento del Corso.
  - b) l'impegno a seguire il percorso formativo del/della dottorando/a;
  - c) la disponibilità di fondi e attrezzature sufficienti per la realizzazione del progetto di ricerca del dottorando.
5. L'attività didattica e di supervisione certificata e svolta da docenti universitari/e nell'ambito dei Corsi concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'Art. 6 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.

### **Art. 15 Finanziamenti**

1. Le borse di dottorato possono essere finanziate con:
- a) risorse ministeriali;
  - b) risorse dell'università sede amministrativa o delle università sedi convenzionate con cui sia stato stipulato un apposito accordo di convenzione o di consorzio;
  - c) risorse dei Dipartimenti o altre strutture dell'Ateneo;
  - d) finanziamenti acquisiti mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati;
  - e) finanziamenti su bandi nazionali e internazionali.

### **Art. 16 Corsi in convenzione o consorzio**

1. Possono essere attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero competente, Corsi in convenzione o consorzio con:
- a) altre Università italiane o estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
  - b) enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
  - c) istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, accreditate ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
  - d) imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca e sviluppo;
  - e) pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali e infrastrutture di ricerca di rilievo internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.
2. Le convenzioni e i consorzi sono attivati previo parere della Scuola di cui all'allegato 1 e deliberazione degli organi di governo dell'Ateneo.
3. Le convenzioni e i consorzi devono rispettare i principi di reciprocità sulla base di accordi che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, la condivisione delle modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le



Direzione Ricerca

modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi/e e il rilascio del titolo dottorale congiunto, doppio o multiplo. Per l'attivazione di tali Corsi ciascuna istituzione convenzionata deve assicurare l'adeguata copertura finanziaria secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

4. Le convenzioni e consorzi di cui al comma 1c possono chiedere la qualifica di dottorato industriale in occasione dell'accreditamento ministeriale. I dottorati industriali possono destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, a dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, reclutati a seguito del superamento della relativa prova d'ammissione. Stabiliscono, inoltre, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti riservati a dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente, la durata del percorso didattico-formativo e la gestione della proprietà intellettuale.

## **Sezione II - Accesso**

### **Art. 17**

#### **Ammissione ai Corsi e Commissioni giudicatrici**

1. L'ammissione al corso di dottorato è indetta tramite selezione pubblica, almeno una volta all'anno. La selezione a evidenza pubblica avviene tramite verifica e valutazione dei requisiti da parte di una Commissione Giudicatrice.
2. La valutazione comparativa ha ad oggetto le motivazioni, la preparazione, la capacità, la professionalità e la predisposizione alla ricerca negli ambiti scientifici del Corso di Dottorato.
3. La Commissione giudicatrice per l'ammissione al Corso, nominata con decreto rettorale, è costituita da almeno tre componenti effettivi e da tre supplenti, scelti tra docenti i cui settori di appartenenza sono attinenti alle aree scientifiche cui si riferisce il Corso. La Commissione può essere integrata con esperti/e, anche internazionali, scelti nell'ambito enti e di strutture pubbliche e private di ricerca, in misura non superiore al numero di componenti effettivi.
4. Nel caso di Corsi in consorzio o convenzione, la Commissione e le modalità di ammissione sono demandate ai relativi accordi.
5. Il bando per l'ammissione al corso di dottorato, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero.
6. La domanda di partecipazione può essere presentata da chi, in possesso di cittadinanza italiana o straniera, alla data di scadenza del bando, sia in possesso di un titolo di laurea magistrale o di un idoneo titolo di studio conseguito all'estero.
7. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata, sotto condizione, da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso.
8. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. La dichiarazione di idoneità ha valore ai soli fini dell'ammissione al Corso.
9. Coloro che abbiano già conseguito un titolo di Dottore/essa di Ricerca in Italia con o senza borsa (anche parziale) non possono concorrere per un posto con borsa;
10. Il bando indica, per ogni corso:



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca  
Area Dottorati di Ricerca

---

- a) il numero complessivo dei posti disponibili, delle borse di dottorato, delle altre eventuali forme di sostegno finanziario e degli eventuali posti riservati;
  - b) l'eventuale numero dei posti riservati a studenti laureati/e in università estere e a borsisti/e coinvolti in specifici programmi di mobilità internazionale;
  - c) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli;
  - d) gli eventuali contributi e i relativi importi, per la partecipazione alla selezione, nonché la disciplina degli esoneri secondo quanto previsto dal regolamento tasse e contributi di ateneo.
  - e) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
  - f) i titoli dei progetti di dottorato disponibili;
11. Se il bando riserva una quota di posti a laureati/e in università estere, ovvero a borsisti/e di Stati esteri o a specifici programmi di mobilità internazionale, l'ateneo può stabilire modalità differenziate di svolgimento della procedura di ammissione con graduatoria separata.
12. Nel caso di progetti di collaborazione nazionali e internazionali, possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative, in relazione alle caratteristiche dei singoli progetti di dottorato attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
13. I posti riservati a studenti laureati/e in università estere non attribuiti possono essere resi disponibili per le altre procedure di selezione/posizioni.
14. La valutazione può prevedere l'idoneità delle candidature su progetti specifici. In caso di rinuncia dei vincitori o vincitrici lo scorrimento delle graduatorie deve tenere conto delle idoneità specifiche;
15. In caso di rinuncia dei/delle vincitori/vincitrici prima dell'inizio del corso, lo scorrimento delle graduatorie avviene d'ufficio; entro 6 mesi dall'inizio avviene su richiesta del coordinatore/coordinatrice.
16. Ulteriori dettagli sulle prove di ammissione sono presenti nell'Allegato 2

### **Art. 18** **Posti riservati**

1. Si possono prevedere posti riservati con o senza borsa per le seguenti tipologie:
- a) dipendenti della pubblica amministrazione, in applicazione della normativa vigente in termini di compatibilità;
  - b) assegnisti/e di ricerca;
  - c) titolari di contratto in apprendistato per il dottorato di ricerca;
  - d) assegnatari/e di borse di studio finanziate dal Ministero competente per gli Affari Esteri o da enti del proprio paese di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio;
  - e) cittadini/e di altri paesi con i quali sia stato stipulato un accordo con l'Ateneo finalizzato all'ammissione al corso di dottorato o che beneficino di finanziamenti erogati nell'ambito di programmi di formazione e mobilità internazionale. In questo caso è fatta salva la partecipazione al corso di ammissione purché l'assegnazione del finanziamento della borsa sia avvenuto mediante procedure di valutazione comparativa.
2. la previsione dei posti riservati deve essere approvata dal collegio docenti

### **Sezione III - Attività dei/delle dottorandi/e**



Direzione Ricerca

### **Art. 19**

#### **Diritti e doveri dei dottorandi e delle dottorande**

1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno. Al/alla dottorando/a sono garantiti uno spazio e strumenti di lavoro adeguati.
2. Il collegio dei docenti può autorizzare il/la dottorando/a a svolgere attività retribuite che consentano di acquisire competenze nell'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità con lo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.
3. Il reddito derivante da attività retribuite non può essere superiore all'importo ministeriale della borsa di Dottorato.
4. Per ciascun/a dottorando/a è ordinariamente previsto lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, coerenti con il progetto di dottorato, presso Istituzioni di elevata qualificazione all'estero.
5. Ai fini dell'ammissione all'anno successivo, entro la fine di ciascun anno di Corso, il/la dottorando/a è tenuto a presentare una relazione sull'attività svolta. Sulla base delle opinioni dei supervisori, entro il 270° giorno dell'anno di Corso il Collegio può richiedere a dottorandi e alle dottorande di presentare in via telematica una bozza di relazione; in sede di valutazione, da effettuarsi entro i 30 gg. successivi alla presentazione, il Collegio può suggerire modifiche ed emendamenti tali da accrescere le probabilità di approvazione della relazione in occasione della seduta di Collegio prevista a ridosso della scadenza dell'anno di Corso.
6. Ottenuta entro la fine dell'anno di Corso dal Collegio la valutazione positiva alla prosecuzione del percorso didattico-formativo, il/la dottorando/a deve provvedere a iscriversi all'anno successivo. L'iscrizione s'intende formalizzata mediante il pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi ai sensi del Regolamento Tasse e Contributi dell'Ateneo.

### **Art. 20**

#### **Inizio e durata dei Corsi**

1. I Corsi hanno durata non inferiore a tre anni, salvo quanto previsto dall'articolo 24.
2. Il Collegio docenti può, con apposita delibera, individuare i requisiti oggettivi in base ai quali può concedere ai singoli dottorandi e dottorande una riduzione della durata del percorso didattico-formativo, anticipando la discussione della tesi finale, in ogni caso tale riduzione non può essere superiore a sei mesi per i Corsi di durata triennale e di otto mesi per i Corsi di durata quadriennale.
3. Il collegio docenti può deliberare le seguenti proroghe per un periodo massimo di 12 mesi:
  - a) per impossibilità di presentare la tesi, su richiesta del/della dottorando/a, per comprovati motivi e senza ulteriori oneri finanziari;
  - b) per motivate esigenze di ricerca decise dal Collegio stesso, assicurando la corrispondente durata della borsa di studio e indicando contestualmente il capitolo del bilancio di Ateneo su cui imputare l'importo.
4. Il Collegio docenti può deliberare su richiesta del/della dottorando/a:
  - a) un periodo di sospensione di massimo sei mesi, senza corresponsione della borsa di studio, per comprovati motivi;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca  
Area Dottorati di Ricerca

---

- b) un periodo di congedo parentale in applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2007, n. 247;
  - c) un periodo di sospensione per percorsi abilitanti all'insegnamento.
5. È prevista la sospensione, in base alla normativa vigente, per:
- a) maternità obbligatoria;
  - b) servizio militare o civile;
  - c) grave e documentata malattia che, se supera il periodo di 30 giorni, comporta la sospensione dell'erogazione della borsa di studio;
6. Al termine dei periodi di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.
7. I periodi di proroga e di sospensione non possono complessivamente eccedere la durata di 18 mesi.
8. Qualora un Corso dovesse prevedere di cessare o di cambiare sostanzialmente fisionomia, il collegio docenti ricolloca i/le dottorandi/e in un Corso di materie affini, entro l'ultima seduta utile.

### **Art. 21**

#### **Sede di attività**

1. La sede principale di attività del/della dottorando/a è il dipartimento di afferenza del supervisore. Il/La dottorando/a può inoltre operare presso altre strutture idonee individuate dal Collegio, fermi restando i compiti e le responsabilità del/della supervisore/a designato/a.
2. Il Direttore/la Direttrice del Dipartimento:
  - a) comunica all'amministrazione dell'Ateneo l'afferenza del/della dottorando/a presso la propria struttura;
  - b) certifica la disponibilità di spazi, attrezzature e fondi di ricerca necessari allo svolgimento dell'attività del/della dottorando/a;
  - c) provvede all'adempimento degli obblighi di legge per quanto riguarda la prevenzione e la protezione dei rischi e la sorveglianza sanitaria, alla normativa sulla prevenzione, sulla protezione dai rischi e sulla sorveglianza sanitaria, nonché a quella relativa ad eventuali infortuni sul lavoro.
3. Le attività fuori sede previste dal Corso di Dottorato e approvate dal Collegio docenti, incluse quelle svolte all'estero di cui all'art. 22 comma 10, non devono superare la metà della durata complessiva del corso.

### **Art. 22**

#### **Borse**

1. Ai fini del presente Regolamento, sono considerate borse ordinarie quelle derivanti da finanziamenti ministeriali. In aggiunta alle risorse ordinarie i corsi di dottorato possono usufruire di finanziamenti da enti pubblici e privati, nonché di fondi dipartimentali (borse aggiuntive).



Direzione Ricerca

2. Il numero minimo di borse per l'attivazione del corso di dottorato è stabilito dalla normativa vigente.
3. Le risorse per l'attivazione delle borse di studio ordinarie sono attribuite annualmente dall'ateneo secondo le procedure stabilite dagli organi istituzionali.
4. Le borse sono assegnate ai dottorandi e alle dottorande previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nella G.U. n. 116 del 9 giugno 1997 e successive modificazioni.
5. Possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.
6. A parità di merito nella valutazione comparativa, i posti senza borsa sono assegnati al/alla candidato/a più giovane di età.
7. Le borse hanno durata annuale e sono automaticamente rinnovate a condizione che il/la dottorando/a abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente e abbia ottenuto l'ammissione all'anno successivo.
8. In caso di mancato rinnovo o rinuncia da parte del/della dottorando/a, l'importo residuo della borsa ordinaria torna al Dipartimento (o ai Dipartimenti) finanziatori, che lo reinvestono per borse di dottorato. Nel caso di borse aggiuntive, l'importo residuo torna nella disponibilità del finanziatore o segue l'iter definito dalle convenzioni stipulate.
9. L'importo minimo della borsa di studio è stabilito dalla normativa vigente.
10. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero previste dal piano formativo. Tale periodo può essere esteso fino a diciotto mesi per i dottorati in co-tutela, in consorzio o convenzione con soggetti esteri. L'incremento della borsa di studio è di norma erogato con cadenza bimestrale a seguito della validazione effettuata dal coordinatore dell'effettivo svolgimento del periodo di soggiorno all'estero.
11. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del/della borsista. I dottorandi e le dottorande beneficiano delle tutele e dei diritti connessi.
12. La borsa non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e di ricerca.
13. Chi abbia usufruito anche parzialmente di una borsa di Dottorato non può fruirne una seconda volta allo stesso titolo. I principi di cui al presente comma non si applicano ai percettori di borse di studio erogate direttamente da Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità internazionale.
14. La fruizione della borsa per la frequenza al Corso di è incompatibile con la fruizione di un contratto di formazione specialistica ai sensi del D. lgs. 17 agosto 1999 n. 368.
15. Il pagamento della borsa avviene con cadenza mensile, con riferimento alle attività svolte e verificate nel mese precedente. La corresponsione della borsa di studio cessa nei confronti del/della borsista che rinunci alla prosecuzione del percorso didattico-formativo o in caso di mancata ammissione all'anno successivo. Essa è altresì sospesa quando ricorrano le condizioni previste dall'Art. 20 del presente Regolamento. L'erogazione della borsa è inoltre interrotta a seguito di comunicazione da parte del/della Coordinatore/Coordinatrice del Corso di ogni grave inadempienza relativa agli obblighi di frequenza e di svolgimento delle attività previste.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca  
Area Dottorati di Ricerca

---

16. Oltre alla borsa di studio è assicurato al/alla dottorando/a un budget non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa. Tale budget viene attribuito anche a coloro che sono senza borsa.

17. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo, si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 7.

18. Il personale delle pubbliche amministrazioni ammesso a un corso di dottorato beneficia, per il periodo di durata legale del corso, dell'aspettativa prevista dalla normativa vigente. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca.

19. I principi di cui ai commi 16 e 18 non si applicano ai/alle borsisti/e di Stati esteri, a chi beneficia di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione, ai/alle dottorandi/e in apprendistato e ai/alle beneficiari/e di co-tutele in ingresso

### **Art. 23**

#### **Incompatibilità**

1. L'iscrizione a un Corso è incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, triennale o specialistica, a corsi di master universitari italiani, a scuole universitarie di specializzazione o ad altri Corsi, nonché con l'iscrizione a corsi di specializzazione organizzati da istituti privati abilitati ai sensi dell'Art. 17, comma 96, L. 127/1997.

2. All'atto dell'iscrizione al Corso il/la candidato/a che risulti iscritto ad uno dei suddetti corsi deve, entro quindici giorni, regolarizzare la sua posizione ai fini dell'iscrizione, a pena di decadenza.

3. Il personale delle amministrazioni pubbliche ammesso a un corso di dottorato beneficia, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo in caso di iscrizione per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

4. Quale parte integrante del progetto formativo, i/le dottorandi/e possono svolgere, previo nulla osta del Collegio e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato per il corpo studentesco dei corsi di laurea triennale e magistrale, anche retribuita, nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività didattica integrativa.

5. I/le dottorandi/e dell'area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale.

6. Sono estesi ai/alle dottorandi/e, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal D.lgs. 29 marzo 2012 n. 68.

### **Art. 24**

#### **Raccordo fra i Corsi di Dottorato e le Scuole di Specializzazione medica**



Direzione Ricerca

1. La frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica è consentita agli/alle studenti laureati/e in Medicina e Chirurgia titolari di contratti di formazione specialistica ai sensi del D. lgs. 17 agosto 1999 n. 368, quando ricorrano le seguenti condizioni:
  - a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell'impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato;
  - b) incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione.
2. Nei casi di frequenza congiunta il/la dottorando/a può fare domanda di riduzione delle attività dottorali al Collegio Docenti, che ne valuta la coerenza con le attività di ricerca. Nel caso di accoglimento della domanda di cui al presente comma, il corso di dottorato ha durata comunque non inferiore a due anni.

#### **Sezione IV - Modalità di conseguimento del titolo**

##### **Art. 25**

##### **Presentazione della tesi di dottorato ed esame finale**

1. Entro il termine dell'ultimo anno di corso il/la dottorando/a è tenuto a presentare, al Collegio una relazione sull'attività svolta durante l'ultimo anno di Corso; la valutazione positiva del Collegio su tale attività è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale.
2. A seguito di valutazione positiva, il Collegio acquisisce i pareri dei supervisor e nomina almeno due valutatori/valutatrici per ogni tesi di dottorato. I/le valutatori/valutatrici non possono appartenere ai soggetti partecipanti al dottorato e devono essere in possesso di un'esperienza di elevata qualificazione scientifica; almeno uno/a deve essere docente universitario. Possono appartenere a istituzioni estere o internazionali.
3. La tesi di dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del collegio dei docenti ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di dottorato e alle eventuali pubblicazioni. Va inviata ai/alle valutatori/valutatrici entro il termine stabilito dal Collegio.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, i valutatori e le valutatrici esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione della tesi per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, la tesi, corredata da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammessa alla discussione.
5. L'esame finale consiste nella discussione pubblica, anche per via telematica, della tesi innanzi a una commissione giudicatrice, composta da almeno 3 componenti effettivi e 3 supplenti, proposta dal Collegio nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere e nominata con decreto rettorale. La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e di provenienza accademica e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato. È possibile nominare un'unica Commissione per più candidati/e. Al termine della discussione la tesi, con motivato giudizio collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
6. Il verbale della Commissione Giudicatrice deve essere redatto come da fac-simile reso disponibile dagli uffici.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca  
*Area Dottorati di Ricerca*

---

7. La Commissione è tenuta a terminare i suoi lavori entro 90 giorni dalla data di emanazione del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine la Commissione che non abbia terminato i suoi lavori decade e il Rettore ne nomina una nuova, escludendone i componenti decaduti.
8. Il titolo di Dottore/essa di Ricerca (Dott. Ric./Ph.D.) è rilasciato dal Rettore.
9. Successivamente al conseguimento del titolo, il/la candidato/a è tenuto a provvedere al deposito della tesi nell'Archivio istituzionale ad accesso aperto che ne garantisce la conservazione e la pubblica consultazione.
10. Entro trenta giorni dalla discussione, l'Università provvede al deposito della tesi come da procedura regolamentata dalla normativa vigente.

### **Art. 26**

#### **Conferimento del titolo di Dottore/essa di Ricerca ad honorem**

1. Il conferimento del titolo di Dottore/essa di Ricerca ad honorem è disciplinato dal relativo Regolamento dell'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 4925 del 19.11.2019.

### **Sezione V - Internazionalizzazione**

#### **Art. 27**

##### **Dottorati di Ricerca in co-tutela e altre tipologie di accordi con università straniere**

1. La Scuola promuove e agevola la cooperazione internazionale nell'ambito dei Corsi. A tal fine promuove e stipula, con altre università e/o enti stranieri, convenzioni che definiscono le concrete modalità di cooperazione e, in particolare, lo svolgimento di tesi in co-tutela e il rilascio di titoli congiunti, doppi o multipli.
2. Ogni programma di co-tutela presuppone l'esistenza di accordi-quadro internazionali, oltre alla stipula della convenzione nominativa in capo al dottorando. L'esistenza di un accordo-quadro è condizione necessaria e sufficiente per la stipula di una convenzione di cotutela.
3. Le modalità di attuazione di una convenzione di co-tutela sono disciplinate nell'Allegato 3 del presente Regolamento.



Direzione Ricerca

## **ALLEGATO 1**

### **Procedura per la richiesta di istituzione di un nuovo Corso**

1. La proposta di istituzione di un nuovo Corso può essere presentata da docenti dell'Ateneo al Rettore, che in prima istanza richiede al Consiglio della Scuola il parere tecnico e scientifico. La proposta deve essere conforme sotto l'aspetto scientifico e di sostenibilità economica ai requisiti individuati dall'apposita modulistica fornita dalla Sezione Dottorati di Ricerca. Acquisito il parere del Consiglio, la Scuola trasmette la proposta corredata dalla propria delibera alla Commissione Ricerca Scientifica del Senato Accademico per i conseguenti processi deliberativi.
2. La proposta dev'essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno solare antecedente quello relativo alla prevista attivazione; salvo i casi di utilizzo di fondi specifici dedicati o nel caso di dottorati in convenzione/consorzio con sede amministrativa diversa dall'Università di Torino.
3. Conformemente al dettato del modulo, la proposta deve includere le informazioni relative a:
  - i) Innovazione scientifica. La proposta deve presentare gli aspetti innovativi in ambito scientifico-culturale e le motivazioni relative alla necessità di istituire un nuovo Corso. La proposta deve pertanto illustrare la complementarietà della nuova tematica rispetto a quelle dei Corsi già attivi e le ragioni per cui tale tematica non possa essere ricompresa nell'ambito di uno o più Corsi esistenti. Nel caso in cui il Consiglio ritenga che tale tematica possa rientrare nell'ambito disciplinare di un Corso esistente, la proposta può essere modificata nei termini di una richiesta di attivazione di curriculum.
  - ii) Sostenibilità del Collegio. La proposta deve presentare un Collegio composto in base alla normativa vigente.
  - iii) Sostenibilità economica. La proposta deve includere un piano delle risorse sufficienti per garantire almeno l'espletamento di un ciclo triennale o quadriennale, a seconda della durata prevista del Corso. La disponibilità di tutte le risorse deve essere documentata mediante lettere di intenti e/o convenzioni.

## **ALLEGATO 2**

### **Modalità di svolgimento dell'esame di ammissione**

1. L'esame di ammissione, volto ad accertare l'attitudine alla ricerca scientifica del/della candidato/a, può essere svolto secondo una delle seguenti modalità:
  - a) valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio orale;
  - b) valutazione dei titoli e colloquio orale.
2. La Commissione dispone di 100 punti. Prima della pubblicazione del bando, il Collegio di ciascun Corso distribuisce i punti fra le prove (valutazione dei titoli, eventuale prova scritta e colloquio orale), predetermina i criteri per l'attribuzione dei punti e stabilisce le eventuali soglie minime di punteggio per l'ammissione alle prove successive.

## **ALLEGATO 3**

### **Disciplina di attivazione delle co-tutele di tesi**

1. La convenzione di co-tutela disciplina le modalità di attuazione del programma congiunto di Dottorato ed è stipulata a favore di singoli dottorandi e dottorande, previa approvazione del Collegio del Corso in conformità alle seguenti disposizioni:
  - a) il/la dottorando/a deve richiedere e ottenere dal Collegio l'approvazione del percorso in co-tutela entro e non oltre la fine del primo anno di Corso. Oltre tale termine, qualora sussistano



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Ricerca  
*Area Dottorati di Ricerca*

---

particolari interessi scientifici, il Collegio può autorizzare, altresì, l'attivazione della co-tutela, che in ogni caso non potrà essere stipulata al terzo anno;

b) Ogni università firmataria dell'accordo designa un/a Direttore/Direttrice di tesi con l'incarico di seguire l'attività di ricerca del/della dottorando/a. Il/la Direttore/Direttrice di tesi è un/a professore/professoressa o ricercatore/ricercatrici in servizio in una delle (due) università;

c) essendo il/la dottorando/a iscritto in più di un'università, il pagamento delle tasse è regolato in accordo tra le Parti e in ogni caso in ottemperanza con quanto stabilito dal Regolamento Tasse e Contributi dell'università di provenienza;

d) la tesi è preparata in periodi alterni, pressoché equivalenti, in ciascuna delle due istituzioni coinvolte. La durata del soggiorno nell'università-partner può variare tra i sei e i diciotto mesi nell'arco dei tre/quattro anni di percorso didattico-formativo;

e) le modalità di redazione e di discussione della tesi sono definite in accordo fra i partner secondo i regolamenti vigenti nelle (due) università firmatarie dell'accordo;

f) ai fini dell'esame finale il/la dottorando/a deve provvedere al deposito della tesi nel rispetto delle normative vigenti nelle (due) università firmatarie dell'accordo.

g) l'esame finale è sostenuto in seduta unica nella sede individuata dalla convenzione, di fronte a una commissione mista;

h) la commissione per l'esame finale, nominata dai Rettori delle (due) università, è composta in egual numero da esperti/e della materia, e deve comprendere almeno quattro componenti e relativi/e supplenti. I/le Direttori/Direttrici di tesi possono, previo accordo fra le parti, non prendere parte alla valutazione finale. Il/la Presidente della commissione deve redigere un verbale d'esame, possibilmente in lingua inglese o francese e italiana (nelle lingue dichiarate nell'accordo), e farlo controfirmare da tutti/e i/le componenti;

i) qualora non espressamente definite nell'accordo di co-tutela, le spese di missione della commissione sono a carico dell'università sede di prima immatricolazione del/la dottorando/a;

j) al termine del percorso congiunto ognuna delle Istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore/essa di Ricerca rilasciando un titolo reciprocamente riconosciuto dalle (due) università firmatarie dell'accordo.